

ART. 3

I soci

1. Possono aderire allo S.N.A.G., avendone diritto, in qualità di soci effettivi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che risultino in possesso di idonea autorizzazione ad esercitare la rivendita al pubblico della stampa quotidiana e periodica, rilasciata dall'Ente competente o che abbiano presentato una SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per esercitare la rivendita al pubblico della stampa quotidiana e periodica.
2. Possono altresì associarsi secondo modalità e condizioni deliberate dalla Presidenza, Organizzazioni, Enti e Istituzioni che si prefiggono fini simili e comunque in armonia con quelli dell'Associazione.
3. Possono aderire inoltre tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitino l'attività di vendita quali affittuari della rivendita di giornali, in tale caso il titolare originario dell'autorizzazione ha comunque diritto all'iscrizione allo S.N.A.G.
4. Possono inoltre aderire allo S.N.A.G., quali soci effettivi, pur non essendo più titolari di autorizzazione alla vendita, coloro che hanno ricoperto continuativamente negli ultimi cinque anni antecedenti la richiesta di adesione, cariche elettive all'interno del Sindacato Nazionale, dei Sindacati Provinciali, Circondariali e/o Comunali.